



Cod. COM. 43054

**COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 13 del 18-12-2018

Oggetto:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SAFETY E SECURITY IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI/EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO.
-----------------	---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciotto** del mese di **dicembre**, alle ore **17:00**, nella Residenza municipale, il Commissario Straordinario, Dott. ANGIERI SALVATORE, nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 16/11/2018, acquisito al prot. n. 20.645 del 04/12/2018, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Partecipa, con funzioni di assistenza, il Segretario Comunale Dott.ssa SECONDARI ALESSANDRA.

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore “Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap”, Dott.ssa Barbara Foglia:

“CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione comunale intraprendere azioni specifiche finalizzate alla valorizzazione della comunità treiese ed alla promozione turistica del territorio, soprattutto in questo momento di particolare difficoltà, in cui la crescita passa anche attraverso il rilancio delle attività turistiche, ricettive e culturali;

RITENUTO che una delle strategie perseguibili si realizza anche tramite la formazione e l’incentivazione di una cultura dell’accoglienza, promuovendo eventi e manifestazioni temporanee di carattere sociale, culturale e di promozione delle tipicità locali in collaborazione con le associazioni operanti sul territorio;

DATO ATTO che:

- il Comune di Treia attua una programmazione annuale di eventi e di manifestazioni di carattere sportivo, turistico, musicale e di intrattenimento il cui svolgimento e la cui organizzazione, stante la rilevanza pubblica degli stessi, deve garantire la massima sicurezza, in termini di security e di safety, richiedendo necessariamente l’attuazione di paradigmi operativi, individuati in fase programmatica ed attuativa e prevedendo misure contingibili a tutela della pubblica incolumità, calibrate alle modalità di svolgimento logistico ed organizzativo dell’evento ed alla valutazione delle criticità connesse, anche in relazione al concreto evolversi della manifestazione;
- è necessaria un’attenta e condivisa valutazione dell’evento e delle sue vulnerabilità che non deve essere ispirata a dialettiche astratte ed all’acritica applicazione di rigidi schemi di riferimento, bensì ricondotta ad una analisi di contesto del rischio che tenga conto, in concreto, dell’effettiva esigenza di un rafforzamento delle misure di sicurezza ordinariamente messe in campo in base a valutazioni programmatiche;

RICHIAMATE:

- la nota della Prefettura di Macerata – Ufficio Territoriale del Governo dell’8 giugno 2017 – Area 1 – Ordine Pubblico – prot. 26210 del 09/06/2017, avente ad oggetto “*Pubbliche Manifestazioni. Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità pubblica*” di recepimento della circolare del 7 giugno 2017 emanata dal Ministero dell’interno Dipartimento della Pubblica sicurezza in seguito ai fatti di Torino avvenuti in piazza San Carlo, che evidenzia la necessità di qualificare nell’ambito delle pubbliche manifestazioni gli aspetti di safety, quali dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelle di security, quali servizi di ordine e di sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative;
- la direttiva del Ministero dell’interno – Gabinetto del Ministro n. 1101/110 (10) del 28 luglio 2017 avente per oggetto “*Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. - Direttiva*”, con la quale si richiama l’attenzione sulla necessità di adottare misure di sicurezza tangibili e proporzionate allo svolgimento di un evento, identificando in fase prodromica la vulnerabilità dello stesso ed utilizzando cautele e precauzioni rispondenti ad un approccio di tipo flessibile della gestione della sicurezza, da considerare come linee guida per i soggetti pubblici e privati coinvolti nell’organizzazione e nella successiva valutazione imposta dalla normativa di settore;
- la nota della Prefettura di Macerata – Ufficio Territoriale del Governo/Ufficio di Gabinetto del 19 agosto 2017, avente ad oggetto “*Pubbliche Manifestazioni. Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità pubblica*” nella quale

in riferimento *“alla nota del Ministero dell'interno del 18 agosto 2017 si segnala che “particolare attenzione dovrà essere posta in tutti i luoghi ove sia previsto un elevato afflusso di persone, quali quelli in cui si tengano cerimonie, eventi di carattere religioso, sportivo, musicale, d'intrattenimento e turistici, assicurando, per gli stessi, l'individuazione di idonee aree di rispetto o prefiltraggio, anche al fine di consentire alle Forze dell'Ordine di realizzare mirati controlli sulle persone. Inoltre, per tutte le zone riservate al traffico pedonale devono essere assicurate adeguate aree di rispetto tutelate da impedimenti anche fisici all'accesso di veicoli, evitando la commistione con il traffico veicolare.”;*

- la direttiva del Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro n. 11001/110 (10) del 18/07/2018, recante *“Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. - Direttiva”* in cui si specifica che per le manifestazioni sottoposte al regime autorizzatorio l'iniziativa spetta all'organizzatore che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, l'istanza corredata dalla documentazione necessaria recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intendono adottare, rimandando alle valutazioni degli organi tecnici dell'Ente l'acquisizione del parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

RAVVISATA la necessità di individuare, a cura degli organizzatori, per singola manifestazione, eventuali specifiche vulnerabilità che possono richiedere cautele e precauzioni mirate per la gestione della sicurezza, coniugando i profili della security, che attiene all'ordine e alla sicurezza pubblica, con quelli della safety intesi come insieme delle misure a tutela della incolumità delle persone;

RILEVATO che le circolari/direttive in premessa dettagliate ribadiscono che i requisiti di safety e security sono da considerarsi condizioni essenziali per lo svolgimento delle manifestazioni che verranno programmate e, pertanto, in assenza dei predetti presupposti gli eventi in questione non potranno avere luogo in quanto *“mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento di manifestazioni che non garantiscano adeguate misure di safety”;*

VISTE:

- la Circolare n. 11464 del 19 giugno 2017 del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile *“Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety”*, a completamento della precedente circolare del 7 giugno 2017, che prevede che ogni singola manifestazione sia preceduta da una accorta valutazione ad hoc del quadro complessivo dei rischi senza limitarsi al solo numero delle persone presenti ma concentrandosi altresì su un insieme di valori effettivi di contesto, parametrando i dispositivi alla specifica natura del singolo evento e delle connesse modalità di svolgimento;
- la Circolare del Dipartimento dei VV.F. del Soccorso Pubblico e della Difesa civile – Direzione Centrale per la Sicurezza Tecnica n. 0009925 del 20/07/2017 *«Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso pubblico. Indicazioni operative»*, con la quale il Capo del Corpo Nazionale dei VV.F. richiama il ruolo fondamentale del Comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica sottolineando la necessità di implementare le misure di prevenzione e protezione già in vigore per eventi occasionali all'aperto o anche all'interno di impianti sportivi con altre addizionali in relazione alle vulnerabilità presenti quali: presenza di eventuali ostacoli, andamento plano-altimetrico dell'area, stato della pavimentazione e quant'altro emerga durante le singole occasioni, sottolineando la necessità di

uniformizzazione nell'applicazione delle misure con contestuale valutazione ad hoc del quadro complessivo dei rischi;

VISTI:

- l'art. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 *“Testo unico Leggi di Pubblica Sicurezza”*, che dispone *“senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne altri simili spettacoli o trattenimenti e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione”*;
- l'art. 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 *“Testo unico Leggi di Pubblica Sicurezza”*, che dispone *“senza licenza dell'Autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto”*;
- l'art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 *“Testo unico Leggi di Pubblica Sicurezza”*, che recita *“L'Autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgomberarlo prontamente nel caso di incendio”*;
- gli artt. 116, 141/bis, 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 *“Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 n 773 delle leggi di pubblica sicurezza”*, che disciplinano la composizione della Commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo nonché i casi in cui ne è richiesta la convocazione e l'art. 19, comma 1, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state trasferite ai comuni le funzioni di cui all'art. 68 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- la Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”*;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 06/08/2008”*;
- la D.G.C. n. 20 del 03/02/2016 *“Istituzione delle tariffe relative ai diritti di segreteria riguardanti le prestazioni di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive”*;
- il decreto legge 8 agosto 2013 *“Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione ed il rilascio dei beni e delle attività culturali del turismo”* e la legge n. 112 del 07/10/2013 il cui art. 7 reca una disposizione che aggiunge un nuovo comma, di analogo contenuto, all'art. 68 e all'art. 69 TULPS, in materia di spettacoli dal vivo di portata minore, destinate a concludersi entro le 24 ore del giorno di inizio e con pubblico fino ad un massimo di 200 unità: in relazione ad eventi di qualsiasi tipo, viene introdotta una segnalazione certificata di inizio attività da presentarsi allo Sportello Unico per le Attività Produttive o ufficio analogo del comune nel quale lo spettacolo o l'intrattenimento sono previsti, in sostituzione della licenza di polizia fino alla predetta data prescritta;
- il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 *“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*, con il quale in materia di pubblici spettacoli ed intrattenimenti sono dettate

nuove disposizioni di previsione di un regime autorizzatorio anche per lo svolgimento in locali od impianti con capienza complessiva pari od inferiore a 200 persone; tale disposto non tiene conto degli articoli 68 e 69 del TULPS, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 7 della legge 7 ottobre 2013, n. 112, con cui si contemplava la possibilità di sostituire la licenza con SCIA per gli eventi negli spazi od impianti con capienza massima di 200 persone che si concludono entro le 24 ore del giorno di inizio;

- la risoluzione n. 133759 del 6 aprile 2017 del Ministero dello sviluppo economico che intervenendo con interpretazione correttiva ha chiarito che, nel caso di iniziative di pubblico spettacolo di portata modesta, in luoghi od impianti con capienza massima di 200 persone e destinate a concludersi nel giro di poche ore dal loro inizio ristabilisce, per questa specifica tipologia, il regime legittimante della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ritenendosi esaustiva la relazione tecnica asseverata a firma di un professionista abilitato in sostituzione del parere della Commissione di vigilanza;
- la delibera di Giunta comunale n. 206 del 29/11/2017 *“Rivisitazione organizzativa del Suap: obbligatorietà ed esclusività di trasmissione tramite utilizzo del gestionale dedicato. Decorrenza 11 dicembre 2017.”*;

RICHIAMATI:

- il D.M. 19 agosto 1996 e ss.mm.ii. *«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo»*;
- il D.M. 18 marzo 1996 e ss.mm.ii. *«Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi»*;
- il D.M. 10 marzo 1998 e ss.mm.ii. *«Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»*;
- la delibera di Giunta regionale n. 966 del 09/11/2015 concernente *“recepimento accordo, ai sensi dell'art 9, comma 2, lettera C del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, proposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate”*;
- la circolare del PDCM – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio I – Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale - Servizio Volontariato, DPC/VSN/45427 del 06/08/2018 contenente *“Disposizioni in materia di – manifestazioni pubbliche: precisazioni sulla attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile”* nella quale si specifica che l'impiego di gruppi di volontariato di Protezione civile deve limitarsi ad assicurare il supporto per eventi e manifestazioni pubbliche limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta della Autorità di Protezione Civile competente, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termine di tutela dei cittadini;
- la Circolare del Capo Dipartimento dei VV.F. n. 11.464 del 19/06/2017;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *“Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”*;

CONSIDERATO che le misure di safety e security sono predisposte nell'ottica di una sicurezza partecipata e richiedono la sensibilizzazione ed il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti organizzatori con necessità di uniformare i processi valutativi e la conseguente applicazione di misure standard che rispondono ad un approccio flessibile che fa sì che ogni singola manifestazione corrisponda ad una valutazione ad hoc nel quadro complessivo dei rischi, mediante la predisposizione di un vademecum di riferimento che tenga conto delle linee guida dettate dal Ministero

dell'interno, da attuarsi attraverso l'approvazione di un regolamento contenente disposizioni di safety e security delle manifestazioni temporanee pubbliche e/o private;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto nel regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia di manifestazioni pubbliche oltre a tutte le successive circolari ministeriali, modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia, da intendersi recepite ed integralmente acquisite;

Premesso quanto sopra;

SI PROPONE

- di CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di APPROVARE il regolamento di safety e security delle manifestazioni temporanee/eventi di pubblico spettacolo, che si compone di n. 18 articoli e due allegati, nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di DARE ATTO che l'adozione del presente atto non comporta alcun impegno di spesa per l'Ente;
- di DARE ATTO, inoltre, che il regolamento, ai sensi dell'articolo 9 dello statuto comunale, entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, all'albo pretorio, della relativa deliberazione di approvazione.-

IL RESPONSABILE V SETTORE

F.to Dott.ssa Barbara Foglia”

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO**

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del Settore “Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap”, Dott.ssa Barbara Foglia;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

RICHIAMATI:

- la nota della Prefettura di Macerata – Ufficio Territoriale del Governo dell'8 giugno 2017 – Area 1 – Ordine Pubblico – prot. 26.210 del 09/06/2017, avente ad oggetto *“Pubbliche Manifestazioni. Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità pubblica”*;
- la Direttiva del Ministero dell'interno – Gabinetto del Ministro n. 1101/110 (10) del 28 luglio 2017, avente per oggetto *“Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”*;
- la nota della Prefettura di Macerata – Ufficio Territoriale del Governo/Ufficio di Gabinetto del 19 agosto 2017 avente ad oggetto *“Pubbliche Manifestazioni. Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità pubblica”*;
- la direttiva del Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro n. 11001/110 (10) del 18/07/2018 recante *“Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”*;

- l'art. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 *“Testo unico Leggi di Pubblica Sicurezza”* che recita *“senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione”*;
- l'art. 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 *“Testo unico Leggi di Pubblica Sicurezza”*, che dispone *“senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto”*;
- l'art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 *“Testo unico Leggi di Pubblica Sicurezza”*, che recita *“L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgomberarlo prontamente nel caso di incendio”*;
- gli artt. 116, 141/bis, 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 *“Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”*, che disciplinano la composizione della Commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo nonché i casi in cui ne è richiesta la convocazione e l'art. 19, comma 1, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state trasferite ai comuni le funzioni di cui all'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- la Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”*;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 06/08/2008”*;
- la delibera di Giunta comunale n. 20 del 03/02/2016 *“Istituzione delle tariffe relative ai diritti di segreteria riguardanti le prestazioni di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive”*;
- il decreto-legge 8 agosto 2013 *“Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione ed il rilascio dei beni e delle attività culturali del turismo”* e legge 112 del 07/10/2013 il cui art. 7 reca una disposizione che aggiunge un nuovo comma, di analogo contenuto, all'art. 68 e all'art. 69 TULPS, in materia di spettacoli dal vivo di portata minore, poiché destinata a concludersi entro le 24 ore del giorno di inizio e con pubblico fino ad un massimo di 200 unità. In particolare, in relazione ad eventi di qualsiasi tipo, viene introdotta una segnalazione certificata di inizio attività da presentarsi allo Sportello Unico per le Attività Produttive o ufficio analogo del comune nel quale lo spettacolo o l'intrattenimento sono previsti, in sostituzione della licenza di polizia finora prescritta;
- il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 *“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”* con il quale, in materia di pubblici spettacoli ed intrattenimenti, sono dettate nuove disposizioni di previsione di un regime autorizzatorio anche per lo svolgimento in locali od impianti con capienza complessiva pari od inferiore a 200 persone;
- la risoluzione n. 133759 del 6 aprile 2017 del Ministero dello sviluppo economico;

- la D.G.C. n. 206 del 29/11/2017 *“Rivisitazione organizzativa del Suap: obbligatorietà ed esclusività di trasmissione tramite utilizzo del gestionale dedicato. Decorrenza 11 dicembre 2017.”*;
- la Circolare n. 11464 del 19 giugno 2017 del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile *“Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety”* ad completamento della precedente circolare del 7 giugno 2017 e che prevede che ogni singola manifestazione sia preceduta da una accorta valutazione ad hoc del quadro complessivo dei rischi senza limitarsi al solo numero delle persone presenti ma concentrandosi altresì su un insieme di valori effettivi di contesto e parametrando i dispositivi alla specifica natura del singolo evento e delle connesse modalità di svolgimento;
- la Circolare del Dipartimento dei VV.F. del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per la sicurezza tecnica n. 0009925 del 20/07/2017 *«Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso pubblico. Indicazioni operative»*, con la quale il Capo del Corpo Nazionale dei VV.F. richiama il ruolo fondamentale del Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica sottolineando la necessità di implementare le misure di prevenzione e protezione già in vigore per eventi occasionali all’aperto o anche all’interno di impianti sportivi con altre addizionali in relazione alle vulnerabilità quali: presenza di eventuali ostacoli, andamento plano-altimetrico dell’area, stato della pavimentazione e quant’altro emerga durante le singole occasioni. Viene sottolineata la necessità di uniformizzazione nell’applicazione delle misure con contestuale valutazione ad hoc del quadro complessivo dei rischi;
- il D.M. 19 agosto 1996 e ss.mm.ii. *«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo»*;
- il D.M. 18 marzo 1996 e ss.mm.ii. *«Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi»*;
- il D.M. 10 marzo 1998 e ss.mm.ii. *«Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro»*;
- la delibera di Giunta regionale n. 966 del 09/11/2015 concernente *“recepimento accordo, ai sensi dell’art 9, comma 2, lettera C del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, proposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate”*;
- la circolare del PDCM – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio I – Volontariato e risorse del servizio nazionale - Servizio Volontariato, DPC/VSN/45427 del 06/08/2018 contenente *“Disposizioni in materia di manifestazioni pubbliche: precisazioni sulla attivazione e l’impiego del volontariato di protezione civile”*;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *“Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”*;
- la Circolare del Capo Dipartimento dei VV.F. n. 11464 del 19/06/2017;
- la circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 *“Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva”*;

PRESO ATTO delle risultanze dei lavori della Commissione comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo riunitasi in data 5 dicembre 2018, con la partecipazione necessaria dell’Ing. Domizi Giorgio, del funzionario responsabile del V Settore Dott.ssa Barbara Foglia, del funzionario responsabile del III Settore Arch. Lauretta Massei, del rappresentante dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di

Macerata, Dott. Carlo Iammarino e dell'Agente di Polizia Locale Gentilucci Serenella, istruttore presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Treia, per la valutazione congiunta e sinergica del contenuto del regolamento sottoposto all'approvazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale;

VISTO l'articolo 42 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza del Consiglio comunale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 16/11/2018, acquisito al prot. n. 20.645 del 04/12/2018, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di questo Ente e nominato il Dott. Salvatore Angieri quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa - Commercio - Suap" in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa;

D E L I B E R A

1. di CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di APPROVARE il regolamento di safety e security delle manifestazioni temporanee/eventi di pubblico spettacolo, che si compone di n. 18 articoli e due allegati, nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di DARE ATTO che l'adozione del presente atto non comporta alcun impegno di spesa per l'Ente;
4. di DARE ATTO, inoltre, che il regolamento, ai sensi dell'articolo 9 dello statuto comunale, entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, all'albo pretorio, della relativa deliberazione di approvazione.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Commissario Straordinario
F.to ANGIERI SALVATORE

Il Segretario Comunale
F.to SECONDARI ALESSANDRA

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, lì 14-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa FOGLIA BARBARA

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 21-01-2019 al 05-02-2019 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Treia, lì 21-01-2019

Il Responsabile del I Settore
F.to PALMIERI LILIANA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
SECONDARI ALESSANDRA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- ☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).
- ☐ decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (articolo 9 dello statuto comunale).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to SECONDARI ALESSANDRA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
SECONDARI ALESSANDRA

Assegnata al Settore:

1	2	3	4	5	Segr.
---	---	---	---	---	-------